

ALBO



Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)



n. 32 del 30-07-15

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

la tutela ed il miglioramento del decoro urbano rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione;

il raggiungimento di una migliore qualità del decoro urbano non può prescindere da un'azione di contrasto dei fenomeni di degrado ambientale quali, l'abbandono e la dispersione dei volantini pubblicitari di ogni genere, lungo le strade e nei luoghi pubblici con conseguente deturpamento e alterazione del decoro urbano;

CONSIDERATO che la distribuzione non regolamentata di manifesti e opuscoli nelle vie, piazze, all'ingresso delle abitazioni o sul parabrezza delle macchine parcheggiate sulla pubblica via, compresi i pali della pubblica illuminazione, gli alberi e la segnaletica stradale comporta un abnorme e notevole deposito di rifiuti di difficile raccolta, dell'imbrattamento del suolo pubblico e dell'occlusione delle caditoie;

RITENUTO CHE i comportamenti di cui in premessa, oltre ad essere fonte di degrado ambientale, alterano il decoro urbano, nonché un aggravio di spesa per l'Amministrazione Comunale;

VALUTATO che è necessario adottare provvedimenti concreti per fare fronte un fenomeno riprovevole per la città, ove lo stesso sia svolto in violazione dei principi di corretta igiene ambientale,

VISTI

L'art 54 del D.Lgs. 267/2000;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto ministeriale, in base al quale "il sindaco interviene per prevenire e contrastare....omissis situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano....."

la legge 24 novembre 1981, n. 689,

RITENUTO CHE è necessario ed opportuno intervenire per sanzionare atti e comportamenti che generano le situazioni di degrado sopra descritte, vietando il volantinaggio selvaggio;

ORDINA

1) in tutti i luoghi pubblici, il volantinaggio è consentito solo a condizione che avvenga conformemente ai principi di corretta igiene ambientale, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti;

2) conformemente ai principi affermati al punto 1) della presente ordinanza, il volantinaggio può essere eseguito solo mediante consegna diretta alle persone, con conseguente divieto di depositare il materiale cartaceo (deplianti, volantini, bigliettini, etc.) sulle auto, motocicli, abitazioni, cassette postali aperte ed aggettanti sulla pubblica via, nonché in altro luogo pubblico o accessibile al pubblico privo di responsabile;

3) chiunque non ottemperi alla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00, oltre al rimborso spese per il ripristino stato dei luoghi;

4) è consentita per i trasgressori il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla notificazione della stessa;

5) sono tenuti all'osservanza della presente ordinanza, con conseguente responsabilità in caso di violazione, sia le aziende commerciali che ricorrono alla pratica del volantinaggio per promuovere i loro prodotti, sia le aziende distributrici, in solido con gli autori materiali della distribuzione;

6) la presente ordinanza è trasmessa a S.E. il Prefetto di Salerno, alle Forze di Polizia territorialmente competenti, alle quali è affidato il compito di farla osservare. Sarà altresì pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale dell'Ente;

7) Contro il presente provvedimento può essere proposto:

• **Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania** entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034, oppure in Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 via alternativa, **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

Dalla Casa Comunale 30-07-2015

Avv. Giovanni Maria Quofano
